

Lavori Pubblici

Informazione tecnica **on-line**

Servizi di architettura e di ingegneria: Pubblicate le linee guida ANAC definitive

22/09/2016



Con **delibera n. 973 del 14 settembre 2016** sono state pubblicate dall'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione) le "Linee Guida n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria".

Il testo approvato in via definitiva e pubblicato è stato adeguato al parere del **Consiglio di Stato n. 1767 del 2 agosto 2016** ed, in pratica si tratta delle prime linee guida approvate e pubblicate in via definitiva dall'ANAC.

Alla delibera è allegata la **Relazione AIR** (Analisi di impatto della regolamentazione) che descrive il contesto normativo, le motivazioni, gli obiettivi e le fasi del procedimento che hanno condotto all'adozione delle Linee guida, dando evidenza delle **ragioni che hanno guidato l'ANAC nell'adozione di alcune scelte di fondo**, soprattutto con riferimento alle più significative osservazioni formulate in sede di consultazione.

Prima di entrare nel dettaglio delle modifiche introdotte occorre fare le seguenti precisazioni:

le nuove linee guida non sono previste specificatamente nell'articolato del codice ma sono state predisposte in riferimento all'articolo 213, comma 2 del nuovo Codice dove si parla, in via del tutto generale di "linee guida, bandi-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione flessibile;

le nuove linee guida, come ha precisato il Consiglio di Stato nel citato parere n. 1767 **rientrano tra quelle "non vincolanti"** e possono essere, quindi, disattese, con adeguata motivazione, dalle amministrazioni e, per altro, le linee guida, così come disposto all'articolo 213, comma 2 del nuovo codice, potrebbero essere impugnate, in qualsiasi momento, innanzi ai competenti organi di giustizia amministrativa.

le nuove linee guida contengono all'interno alcuni **Box definiti di sintesi** che dovrebbero riassumere i maniera del tutto semplice i dettami delle linee guida ma che, in alcuni casi, danno **indicazioni difformi sia dal contenuto delle linee guida che dal contenuto della norma primaria.**

Per quanto concerne questa ultima precisazione, nel **box di sintesi** inserito alla fine del paragrafo III (pagina 9) è precisato, al punto 2, che gli incarichi ed i servizi di progettazione possono essere affidati all'esterno "determinando il corrispettivo da porre a base di gara applicando il decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016"; tale indicazione sembra errata per le due seguenti motivazioni:

le linee guida, per altro non vincolanti, non possono dare indicazioni difformi a quelle della norma primaria di cui all'articolo 24, comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 in cui è precisato che "I predetti corrispettivi possono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti, ove motivatamente ritenuti adeguati quale criterio o base di riferimento ai fini dell'individuazione dell'importo dell'affidamento";

il box di sintesi sembra dettare un obbligo mentre, nel paragrafo III.2 delle linee guida continua ad essere precisato che **i corrispettivi determinati con il decreto ministeriale 17/6/2016 continuano ad essere un riferimento e non un obbligo** anche se, in verità, nelle stesse linee guida si fa riferimento, all'**articolo 9, comma 2 del decreto-legge n. 1/2012** convertito dalla legge n. 27/2012 modificato, successivamente dall'articolo 5 della legge n. 134/2012 in cui è precisato che "Ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si applicano i parametri individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto". La realtà è che **la norma di legge** (art. 24, comma 8) è **assolutamente chiara** e, per altro, successiva al decreto-legge n. 1/2012 e **non lascia alcuno spazio ad interpretazioni di sorta** che

possano essere inserite in linee guida non vincolanti e le amministrazioni potranno, ove lo riterranno opportuno, utilizzare il citato dm 17 giugno 2016 soltanto come riferimento con l'aggravante che, **tale situazione aleatoria della determinazione dei corrispettivi** non è, assolutamente, idonea al **rispetto della trasparenza e della concorrenza** perché, sarà semplice **pilotare la determinazione del corrispettivo** affinché l'importo possa essere sotto la soglia dei 40.000 Euro, compreso tra 40.000 e 100.000 Euro, tra 100.000 Euro e la soglia comunitaria o al di sopra ella soglia comunitaria, alterando, di fatto, il sistema di affidamento.

Ritornando alle piccole modifiche, inserite dopo il parere del Consiglio di Stato, segnaliamo che le stesse non influiscono sull'impianto generale e che, in particolare, nel nuovo testo risultano, tra l'altro, modificati:

tutti i riferimenti al decreto ministeriale n. 143/213 che sono adesso al decreto ministeriale 17 giugno 2016 emanato in riferimento all'articolo 24, comma 8 del nuovo Codice dei contratti;

il paragrafo II.3.1 per adeguarlo a quanto indicato dal Consiglio di Stato in merito alla necessità che la Stazione appaltante assicuri indifferentemente l'istaurazione di un rapporto diretto con il geologo mediante l'avvio di una procedura finalizzata alla sua individuazione che preceda o accompagni l'avvio della procedura finalizzata all'individuazione degli altri progettisti o la presenza di un geologo all'interno della più complessa struttura di progettazione quale componente di una associazione temporanea o associato di una struttura tra professionisti oppure quale socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria che detenga con queste ultime un rapporto stabile di natura autonoma, subordinata o parasubordinata;

il paragrafo IV.2.1.1 contiene, adesso il riferimento puntuale agli importi delle soglie comunitarie che sono, in atto, fissate in 135.000 e 209.000 euro rispettivamente per le autorità centrali e quelle sub-centrali nei settori ordinari ed in euro 418.000 nei settori speciali;

il paragrafo VI.1.3 in cui è precisato che al fine di agevolare la partecipazione dei giovani professionisti viene suggerito alla stazione appaltante di prevedere criteri di valutazione che valorizzino gli elementi di innovatività delle offerte presentate.

A cura di **Arch. Paolo Oreto**